



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 131/18/CONS**

**ORDINE ALLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL PLURALISMO  
DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE  
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

**(Testata "TG LA7" - Programma "diMartedì")**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 6 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTA la delibera n. 3/18/CONS, del 10 febbraio 2018, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018*”;

VISTA la comunicazione notificata alla società LA7 S.p.A. in data 1 marzo 2018, con la quale è stata contestata la violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo con riferimento al programma di approfondimento informativo “*diMartedì*”, andato in onda su “*LA7*” (testata “*TG LA7*”) lo scorso 27 febbraio. In particolare, nella nota si precisa che “*Dal monitoraggio d’ufficio è emerso che la conduzione e l’organizzazione del programma in alcuni momenti sono state caratterizzate da carenza del rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza e dell’obiettività e di interventi intesi a garantire, oltre alla completezza dell’informazione, la parità di trattamento in termini di rappresentazione delle forze politiche in competizione, in violazione di quanto previsto dalle norme sulla par condicio*”. Pertanto la società La7 S.p.A. era invitata a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni relative ai rilievi formulati entro 24 ore dalla ricezione della contestazione;

VISTE la memoria trasmessa dalla società LA7, in data 2 marzo 2018, nella quale si rileva quanto segue:

- l’art. 7 della delibera n. 1/18/CONS si discosta dalla prassi attuativa della normativa primaria in materia di parità di condizioni nell’accesso alla comunicazione politica e all’informazione estendendo i criteri alla base della verifica del rispetto della *par condicio* da parte di AGCOM a elementi qualitativi in relazione alla presenza di giornalisti, opinionisti e altri soggetti presenti non politici, fino a introdurre elementi relativi al confezionamento di un programma televisivo, quali i contributi filmati, la ricostruzione delle vicende narrate, la composizione e il comportamento del pubblico in studio. Tali estensioni erano state già ritenute dalle emittenti televisive non pienamente conformi ai principi costituzionali posti a garanzia della libertà di espressione e di critica politica;
- LA7, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e di garanzia dell’Autorità, ha lavorato in queste settimane e per garantire un’informazione corretta ed equilibrata, riservando ai soggetti politici impegnati nella competizione elettorale un tempo di parola di 176 ore nei programmi di approfondimento diffusi durante l’intera campagna elettorale nel periodo 29 dicembre-25 febbraio, rispondendo puntualmente e tempestivamente ai rilievi e ai richiami dell’Autorità nel massimo spirito di collaborazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- la gran parte dei rilievi contestati riguarda l'intervento di Marco Travaglio, direttore del "Il Fatto Quotidiano", che ha espresso proprie e personali opinioni, *nel rispetto del diritto di critica politica*;
- per quanto riguarda la conduzione del dott. Floris si ritiene che essa sia stata *improntata ai doveri di imparzialità e temperanza, avendo interloquito più volte con l'intervistato*;
- la numerosità delle presenze di vari giornalisti e opinionisti ospiti nei programmi de "LA7" deriva dalla grande quantità di programmi di informazione e di ore di programmazione dedicate all'approfondimento giornalistico; il dott. Travaglio è stato presente in diversi programmi de "LA7", per l'esattezza 11 volte di cui 3 volte nel programma "diMartedì", il dott. Sallusti direttore de "Il Giornale" 16 volte, di cui quattro in "diMartedì", Giannini 13 volte di cui 7 in "diMartedì", etc., così come sono state trasmesse interviste a tu per tu senza rilievi sulla assenza di altre sensibilità culturali da parte dell'Autorità;
- il programma ha sempre cercato di garantire la rotazione e la presenza dei diversi soggetti politici, laddove gli stessi sono stati disponibili a partecipare;
- per quanto riguarda il comportamento del pubblico, la presenza del quale è elemento caratterizzante della trasmissione "diMartedì" esso può essere gestito solo in parte, ossia ne può essere controllato l'applauso ma non la sua intensità;
- a tre giorni dalla chiusura della campagna era stato adottato un ordine di riequilibrio proprio in favore del "Movimento 5 Stelle" ossia il soggetto che avrebbe avuto vantaggio dalla puntata di cui si discute;
- nessuno dei principali soggetti politici ha presentato esposti nei confronti de LA7 per violazione della *par condicio*, gli unici due esposti ricevuti dalla testata ("CasaPound" e "Potere al popolo") sono stati archiviati dalla stessa Autorità;
- aldilà delle legittime opinioni sui contenuti di quanto espresso dal dott. Marco Travaglio nel corso della puntata, la società non ritiene di essere incorsa in violazioni della normativa sulla *par condicio*; i rilievi formulati attengono ad una valutazione editoriale dell'informazione proposta che rientra nell'autonomia editoriale della testata, dei suoi conduttori e dei giornalisti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n.28, dedicato ai programmi di informazione, prevede al comma 3 che *“I registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di par condicio da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”* e il successivo comma 4, nel fare riferimento al criterio del tempo di parola, precisa altresì che *“Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*;

CONSIDERATO, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo, che a norma del comma 5 dell'art. 8 citato *“L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma ... in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale”*. A tal fine l'Autorità tiene conto dei dati relativi a ciascun programma al fine di valutare l'equilibrato accesso delle forze politiche al complesso dei programmi ricondotti alla responsabilità di ciascuna testata;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO inoltre che a norma del comma 4 del medesimo art. 7 *“[...] è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto”*;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]”* e che *“[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che il programma “*diMartedì*” è un programma di approfondimento informativo ricondotto, durante il periodo elettorale, alla responsabilità della testata “*TG LA7*”; come tale esso risulta assoggettato alle previsioni relative ai programmi di informazione contenute nell’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nell’art. 7 della delibera n. 1/18/CONS dell’Autorità, commi 2, 3 e 4;

RILEVATO che la puntata di “*diMartedì*” del 27 febbraio u.s., ultima del ciclo di trasmissioni nel periodo di campagna elettorale, ha avuto inizio alle ore 21:20 circa ed è terminata alle ore 00:51 ed è stata organizzata in tre parti principali: una prima parte con una intervista del conduttore al solo direttore de “*Il Fatto Quotidiano*” incentrata sulla presentazione del libro in uscita “*B. come Basta*”; una seconda parte dedicata a interviste, svolta dal conduttore e da altri giornalisti, ad esponenti di governo e a candidati politici, interrotta da interventi satirici; una terza parte legata a dibattiti tematici con esperti e di nuovo ricollegata, in parte, all’*incipit* della trasmissione;

CONSIDERATO che la visione del programma ha evidenziato alcuni elementi - quali l’organizzazione degli interventi, i riferimenti a leader o soggetti politici in assenza di contraddittorio, le modalità di rappresentazione dei capi delle diverse forze politiche in competizione e dei rispettivi programmi, il ruolo del pubblico, la citazione di sondaggi, la rappresentazione degli scenari successivi al voto - che, pur nell’osservanza della libertà editoriale della testata e dell’autonomia del conduttore, configurano una serie di violazioni dell’effettivo rispetto dei principi di imparzialità e obiettività da parte del conduttore medesimo; in particolare, la trasmissione si è aperta con un’intervista del conduttore al direttore de “*Il Fatto Quotidiano*”, il quale, rispondendo ad una specifica domanda del conduttore, ha presentato il suo nuovo libro sulla figura personale e politica di Silvio Berlusconi, capo politico della lista “*Forza Italia*” candidata alle elezioni politiche, la cui copertina appariva ben visibile sullo schermo. Nel corso dell’intervista il giornalista-autore ha espresso in maniera puntuale la propria opinione critica sulla figura e sulla proposta politica di Silvio Berlusconi e dunque della lista “*Forza Italia*”, nonché sulla figura del segretario del “*PD*” Matteo Renzi. Infine, pur stigmatizzando le modalità di formazione delle liste da parte del “*Movimento 5 Stelle*”, ha concluso esprimendo un apprezzamento circa la scelta di Luigi Di Maio di annunciare i Ministri del suo Governo, alcuni dei quali sono stati poi ospitati in studio. Tali opinioni sono state espresse in assenza di ogni forma di contraddittorio;

CONSIDERATO che nel corso della medesima trasmissione, nell’intervista a Gentiloni, il conduttore ha fatto riferimento ai sondaggi, comportamento vietato ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 28/2000 nei quindici giorni che precedono il voto;

CONSIDERATO inoltre che lo spazio dedicato al candidato Luigi Di Maio (in onda dalle ore 22:00 alle 22:35 circa) è stato articolato in maniera del tutto differente rispetto agli interventi degli altri soggetti politici nella medesima trasmissione, in particolare con ripetute presentazioni anche delle personalità riferite ai candidati ministri



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di un ipotetico futuro Governo sotto la sua guida, interrotte da lunghi e ripetuti applausi del pubblico;

ESAMINATE le controdeduzioni svolte dalla Società nella memoria inviata il 2 marzo u.s.;

RILEVATO il mancato rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo nella trasmissione oggetto di contestazione e, in particolare, del principio della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche. Nella fattispecie in esame, le modalità di conduzione e gestione del programma hanno determinato una situazione di svantaggio in capo ad alcune forze politiche in competizione tanto più grave in quanto realizzata in assenza di contraddittorio e a tre giorni dell'inizio del silenzio elettorale. Tale situazione integra di fatto la violazione del precetto sancito nel comma 2 dell'art. 7 a norma del quale tutte le emittenti televisive “[...] *si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, ..... evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche*”;

RITENUTO, per quanto sopra, di non accogliere le giustificazioni della società e di ritenere integrata la violazione delle disposizioni richiamate e, segnatamente, dell'art. 5 della legge e dell'art. 7 del regolamento di cui alla delibera n. 1/18/CONS;

PRESO ATTO dell'intervenuta conclusione della campagna elettorale, circostanza che rende inattuabile ogni forma di misura ripristinatoria;

RITENUTO, in applicazione delle previsioni recate dal comma 8, *lett. a)*, dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di ordinare alla società LA7 S.p.A. di dare lettura, nella prima puntata del programma “*diMartedì*” successiva alla notifica del presente provvedimento, di un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione. Tale messaggio dovrà avere una collocazione, anche per la fascia oraria di trasmissione dello stesso, che ne assicuri la visibilità da parte di un pubblico ampio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società LA7 S.p.A., testata “*TG LA7*”, nella prima trasmissione utile del programma “*diMartedì*” successiva alla notifica della presente delibera di dare lettura, ai sensi dell'art.10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di un messaggio con il seguente testo:

*«L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha accertato la violazione, nella puntata di “diMartedì” del 27 febbraio scorso, delle norme a garanzia della correttezza e imparzialità nella gestione dei programmi di informazione politica in campagna elettorale. Tali disposizioni mirano ad assicurare che l'informazione e la comunicazione*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*non influenzino, anche in forma surrettizia, la libera scelta degli elettori e vanno rispettate con maggior rigore con l'approssimarsi della data delle votazioni.*

*AGCOM ha riscontrato inoltre che le modalità di conduzione del programma e la partecipazione con tempi prolungati, spazi dedicati e in assenza di contraddittorio di singoli opinionisti hanno determinato una situazione di svantaggio per alcune forze politiche, che la normativa punta a contrastare, tanto più grave in quanto avvenuta nell'ultima puntata prima del silenzio elettorale, senza dunque alcuna possibilità di riequilibrio in puntate successive.*

*Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Autorità ha dunque ordinato di dare adeguata comunicazione della violazione commessa tramite lettura del presente testo».*

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - tramite pec [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi